



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2686**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

LP 16 giugno 2006, n. 3. Cessione a favore dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di n. 75 azioni di Trentino Riscossioni S.p.A.

Il giorno **20 Dicembre 2013** ad ore **08:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORI

**DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la Provincia Autonoma di Trento, con l'approvazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ha disposto la riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali, ispirandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Nello specifico, l'attuazione dei predetti principi e la condivisione degli obiettivi della politica di bilancio hanno condotto alla costituzione di società a capitale interamente pubblico, finalizzate all'erogazione di servizi sia alla Provincia sia alla generalità degli enti collegati alla finanza provinciale.

Affinché la Provincia e gli altri enti del sistema pubblico provinciale possano affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate, occorre il rispetto di quanto previsto dall'ordinamento comunitario. Ciò si traduce nell'obbligo dei predetti enti di far parte della compagine societaria nonché, ai sensi del comma 7 ter dell'art. 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di esercitare le funzioni di governo mediante un organo individuato dalla convenzione per la gestione associata in cui sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio (consentendo, in tal modo, il c.d. controllo analogo).

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2293 del 19 ottobre 2007 è stata approvata la convenzione per definire la governance di Trentino Riscossioni S.p.A., che rientra a pieno titolo tra le società di sistema sopra delineate.

Il medesimo provvedimento, come successivamente modificato dalla deliberazione 2560 del 23 novembre 2007, ha previsto la cessione a titolo gratuito di quote azionarie, ai sensi dell'art. 33, comma 7-bis, della L.P. 3/2006, agli Enti Locali in numero proporzionale alla popolazione ivi residente.

Successivamente, in considerazione del fatto che l'art. 33, comma 7-bis, della L.P. 3/2006 non prevede la cessione gratuita a favore di soggetti diversi dagli Enti Locali, con deliberazione n. 2066 del 22 agosto 2008, è stata autorizzata la cessione a titolo oneroso di n. 1000 azioni della Società a favore dell'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (ASIA) con sede in Lavis, che ne aveva fatto richiesta, al fine di rendere possibile l'affidamento alla Società della riscossione della tariffa di igiene ambientale di competenza dei territori dei 31 comuni consorziati in ASIA.

Con deliberazione n. 716 del 9 aprile 2010, è stata autorizzata la cessione a titolo oneroso di n. 50 azioni della Società a favore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per le circoscrizioni dei Tribunali di Trento e Rovereto.

In data 16 maggio 2013 il Comitato di Indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.A., organo previsto dalla Convenzione per la governance della società medesima, si è espresso favorevolmente alla richiesta di adesione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia Autonoma di Trento per l'affidamento della riscossione ordinaria e della riscossione coattiva.

Si rende ora dunque necessario provvedere ad autorizzare, previa sottoscrizione della convenzione di governance sopra citata, la cessione a titolo oneroso all'Ordine degli ingegneri di un pacchetto azionario di Trentino Riscossioni S.p.A.

In relazione al numero di azioni da cedere, con la deliberazione n. 2066 del 22 agosto 2008 si è rilevato che la governance societaria prevista dalle già citate deliberazioni - con particolare riferimento al ricordato principio secondo cui ciascun

ente azionista può svolgere nei confronti della società poteri sostanzialmente “analoghi” a quelli che l’ente medesimo può esercitare nei confronti delle strutture da esso direttamente dipendenti, sicché tali società possono presentarsi come strumento interno e tecnico degli enti medesimi - rende di scarsa rilevanza dal punto di vista gestionale il numero di azioni in possesso dei singoli soci.

Per quanto riguarda la fissazione del prezzo di cessione, si è inoltre rilevato che:

- sin dalla costituzione della Società da parte della Provincia, per le finalità stesse sottese a tale costituzione, era previsto ed anzi auspicato il progressivo ingresso dei soggetti pubblici operanti a livello locale. In tale prospettiva, la presente cessione di quota azionaria della Società non rappresenta che un meccanismo alternativo, più snello, rispetto alla costituzione del nuovo soggetto da parte di più soci fondatori. In tal senso la “Convenzione per la governance” sancisce all’articolo 3 l’impegno delle parti a consentire l’adesione alla società di tutti gli enti pubblici che lo richiedano ed il precedente articolo 2, comma 3, prevede che la partecipazione al capitale della società da parte degli enti pubblici diversi dagli Enti Locali avvenga attraverso il trasferimento ad essi di quote di proprietà della Provincia. In relazione a ciò, come espressamente stabilito all’art. 6.6 dello Statuto di Trentino Riscossioni S.p.A., sulle azioni trasferite con la presente cessione i soci non possono vantare un diritto di prelazione ed il trasferimento non è subordinato al preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione della Società;
- la natura stessa di strumento di sistema della Società, la cui finalità è principalmente la minimizzazione degli oneri, e dunque delle tariffe imposte agli associati, impedisce la definizione di un valore di mercato in senso proprio delle azioni cedute;
- le clausole di “governance” e di trasferibilità delle azioni previste dalla legge e dallo Statuto escludono la possibilità per l’Ordine acquirente di ottenere vantaggi patrimoniali derivanti da plusvalori connessi ad atti di cessione a terzi delle azioni acquisite.

Alla luce di quanto sopra, si è determinato di quantificare il valore delle azioni cedute in misura pari alla corrispondente quota di patrimonio netto, come desumibile dall’ultimo bilancio approvato.

Per quanto riguarda la determinazione del pacchetto di azioni da cedere, si propone di quantificarlo nel numero di 75, sulla base del raffronto tra il volume di attività presunta in termini di riscossione che l’Ordine degli Ingegneri affiderà a Trentino Riscossioni S.p.A. e quello già affidato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per le circoscrizioni dei Tribunali di Trento e Rovereto.

In considerazione del fatto che Trentino Riscossioni S.p.A. ha approvato il bilancio 2012, ad oggi il valore del pacchetto azionario da cedere sulla base del patrimonio netto sulla base delle risultanze del bilancio 2012 ammonta ad euro 153,63, arrotondato in euro 154,00.

Da ultimo, si evidenzia come, in analogia a quanto previsto in caso di cessione gratuita agli Enti Locali, la partecipazione dell’Ordine al capitale sociale, pur avendo carattere oneroso, in quanto funzionale al godimento dei servizi della Società perde la sua ragione d’essere in caso di mancato interesse ad avvalersi della società di sistema quale strumento funzionale/operativo. Come previsto dalla

deliberazione n. 2293 del 19 ottobre 2007, tale intento si presume quando l'ente abbia cessato di fruire dei servizi della società di sistema da almeno 3 (tre) anni. In relazione a ciò la Provincia e l'Ordine si fanno obbligo reciprocamente di procedere, al verificarsi dell'eventualità sopra citata, ad una nuova compravendita con cui l'acquirente ritrasferisce le azioni al cedente a fronte di un corrispettivo pari alla corrispondente quota di patrimonio netto come desumibile dall'ultimo bilancio approvato dalla Società alla data del nuovo trasferimento.

Da tutto quanto sopra emerge l'inidoneità della forma di contrattazione dell'asta pubblica, prevista in via ordinaria dall'art. 17, comma 2, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, per i contratti comportanti entrate per la Provincia. Il citato comma prevede la possibilità per l'Amministrazione di ricorrere, motivando idoneamente, ad una diversa procedura per la scelta del contraente. Ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.P. 23/90, per le motivazioni sopra espresse ed in considerazione del valore del contratto, la cessione all'Ordine degli Ingegneri si perfeziona mediante trattativa diretta.

Alla luce di quanto sopra si propone di approvare lo schema di contratto allegato alla presente deliberazione, le cui clausole sono state sopra riassunte, per la cessione all'Ordine di numero 75 azioni di Trentino Riscossioni S.p.A.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli articoli 33 e 34 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, recante "Norme in materia di governo dell'autonomia";
- visti gli articoli 17 e 21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2293 del 19 ottobre 2007, come successivamente modificata dalla deliberazione 2560 del 23 novembre 2007;
- viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2066 del 22 agosto 2008 e n. 716 del 9 aprile 2010;
- visto il verbale della riunione del Comitato di Indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.A del 16 maggio 2013;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di contratto allegato alla presente deliberazione per la cessione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento di numero 75 azioni di Trentino Riscossioni S.p.A.;
- 2) di dare atto che, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3), il prezzo complessivo è fissato in euro 154,00;
- 3) di delegare al Dirigente del Servizio Entrate, finanza e credito, ovvero in caso di sua assenza od impedimento, ad un sostituto dello stesso, la sottoscrizione del contratto redatto secondo lo schema allegato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, autorizzandolo ad apportare le

variazioni non sostanziali che si rendessero necessarie per la migliore definizione dell'operazione in oggetto;

4) di accertare l'introito derivante dalla compravendita di cui al punto 1) sul capitolo 142550 - Entrate - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;

5) di dare evidenza, ai sensi degli articoli 4 e 37 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammesse le seguenti impugnative:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 1034/1971;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

LM